



GRUPPO CONSILIARE
Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni

REGOLAMENTO

Premesso che:

I Gruppi consiliari regionali sono disciplinati dall'articolo 42 dello Statuto regionale, dalla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e dagli articoli 21 – 25 del regolamento regionale 14 aprile 2015 – n. 1 – Regolamento del Consiglio regionale del Veneto (deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 03.03.2015)

L'art. 23 del Regolamento citato stabilisce:

1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'assemblea di ciascun gruppo approva un regolamento, che è trasmesso al Presidente del Consiglio nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Consiglio.

2. Il regolamento indica in ogni caso nell'assemblea del gruppo l'organo competente ad approvare:

- a) le variazioni della denominazione del gruppo;*
- b) l'accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della legislatura;*
- c) l'espulsione di consiglieri dal gruppo nel corso della legislatura;*
- d) il rendiconto e gli altri atti della gestione amministrativa previsti dalla normativa regionale e statale in materia.*

3. La mancata approvazione e trasmissione del regolamento al Presidente del Consiglio entro i termini di cui al comma 1 comporta lo scioglimento del gruppo consiliare medesimo. Il gruppo è dichiarato sciolto con provvedimento dell'Ufficio di presidenza e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro cinque giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, sono iscritti al gruppo misto.

Tutto ciò premesso, il presente atto, approvato all'unanimità, disciplina le modalità per la gestione del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni, a norma dell' art. 23 comma 1 e 2 del Regolamento del Consiglio Regionale:

ARTICOLO 1

ORGANI

Il Gruppo consiliare agisce attraverso i seguenti organi:

- Assemblea del Gruppo
- Presidente del Gruppo
- Vicepresidente del Gruppo

Il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo consiliare sono eletti nella prima riunione dell'Assemblea del Gruppo a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, così come pure l'eventuale sostituzione.

Il Presidente:

- Rappresenta il Gruppo Consiliare
- Provvede al proficuo funzionamento del Gruppo, ne organizza i lavori e ne coordina le attività
- Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza

L'Assemblea del Gruppo:

- E' costituita dai consiglieri che hanno aderito al Gruppo consiliare
- E' convocata dal Presidente anche quando lo richieda uno (1) dei Consiglieri aderenti
- La seduta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

ARTICOLO 2

VOTAZIONI

Qualsiasi decisione che verrà assunta dal Gruppo consiliare verrà presa a maggioranza semplice dei suoi componenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Gruppo consiliare.

ARTICOLO 3

COMPETENZE

Variatione della denominazione del Gruppo

Eventuali modifiche alla denominazione del Gruppo consiliare verranno approvate a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Gruppo consiliare.

Nuove adesioni

L'adesione al Gruppo consiliare di nuovi consiglieri regionali sarà approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Gruppo consiliare.

Espulsione dei Consiglieri

L'espulsione di uno o più consiglieri dal Gruppo consiliare sarà decisa a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Gruppo consiliare.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' di GESTIONE e RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE

L'approvazione del rendiconto e degli altri atti della gestione amministrativa verranno decisi e votati dalla maggioranza semplice dei componenti del gruppo consiliare, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Gruppo consiliare.

ARTICOLO 5

MODIFICHE REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento verranno valutate ed approvate a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Gruppo consiliare.